

Country-by-country reporting

**Recenti sviluppi a livello UE e posizione del mondo imprenditoriale**

Al fine di incrementare il livello di trasparenza in ambito fiscale internazionale, la direttiva n. 2013/34/UE ha introdotto l'obbligo, per le grandi imprese del settore estrattivo e forestale, di redigere una relazione annuale relativa ai pagamenti erogati ai Governi di ogni Paese in cui operano. L'eventualità di estendere tale pratica, cd. "country-by-country reporting", a tutte le categorie di grandi imprese è stata criticata da varie associazioni rappresentative del mondo imprenditoriale in quanto rischierebbe di imporre ai contribuenti oneri documentali eccessivi a fronte degli obiettivi che si prefigge di conseguire.

*di Piergiorgio Valente - Valente Associati GEB Partners*

L'obbligo di "country-by-country reporting" nella direttiva n. 2013/34/UE

La direttiva n. 2013/34/UE, approvata in data 26 giugno 2013 dal Parlamento e dal Consiglio dell'Unione e relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di determinate tipologie di imprese, stabilisce, nella sezione "Reports on Payment to Governments", che le grandi imprese e tutti gli enti di interesse pubblico attivi nel campo estrattivo o nell'utilizzo di aree forestali primarie sono tenute a redigere e a mettere a disposizione una relazione su base annua relativa ai pagamenti corrisposti ai Governi dei vari Paesi in cui esercitano la propria attività.

La direttiva, che abroga le cd. "accounting directives" n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE, specifica che la relazione presentata dalle imprese individuate dovrà indicare, per le somme superiori a 100.000 euro, l'importo totale dei pagamenti effettuati a favore di ciascun Governo e quello per tipologia di pagamento corrisposto.

Rientrano tra le tipologie di pagamento da riportare nelle sopramenzionate relazioni:

- a) i diritti di produzione;
- b) le imposte sul reddito, sulla produzione o sui profitti delle imprese, ad esclusione delle imposte sul consumo, quali le imposte sul valore aggiunto, le imposte sul reddito delle persone fisiche o le imposte sulle vendite;
- c) le royalties;
- d) i dividendi;
- e) i premi di firma, di scoperta e di produzione;
- f) i diritti di licenza, i canoni di locazione, le commissioni d'accesso e gli altri corrispettivi per licenze e/o concessioni;
- g) i pagamenti per il miglioramento delle infrastrutture.

La direttiva prevede l'obbligo di comunicare le informazioni relative ai pagamenti secondo una suddivisione "Paese per Paese" (cd. "country-by-country reporting").

## Possibili sviluppi e proposte in sede UE

Il ruolo prioritario che il “country-by-country reporting” potrebbe assumere ai fini dell’azione di contrasto a frode fiscale, evasione fiscale e aggressive tax planning è stato evidenziato dal Consiglio europeo nelle Conclusioni pubblicate in data 22 maggio 2013, nelle quali grande rilievo è attribuito alle azioni volte all’incremento della trasparenza internazionale in ambito fiscale.

Le Conclusioni, con specifico riguardo al “country-by-country reporting”, affermano infatti che la direttiva n. 2013/34/UE costituirà un punto di riferimento per il “country-by-country reporting by large companies and groups”.

Con due comunicati del 9 aprile e 12 giugno 2013, il Commissario europeo per il mercato unico e i servizi Michel Barnier ha accolto con favore le novità normative incluse nella direttiva n. 2013/34/UE ed ha evidenziato l’importanza del sistema di “country-by-country reporting” in vista del raggiungimento di un più elevato livello di trasparenza nelle comunicazioni tra Stati in materia fiscale.

In tali occasioni, Michel Barnier ha altresì evidenziato l’opportunità di implementare la normativa UE in materia di “country-by-country reporting”, menzionando la possibilità di individuare modalità adatte a garantire una maggiore trasparenza dei pagamenti corrisposti ai Governi da parte delle grandi imprese operanti in tutti i settori produttivi.

## La posizione delle associazioni di imprese

La possibilità di estendere la disciplina del “country-by-country reporting” a tutte le grandi imprese ha suscitato le critiche di diverse associazioni rappresentative del mondo imprenditoriale a livello europeo.

In particolare, la CBI (Confederation of British Industry), la più importante organizzazione rappresentativa degli interessi delle imprese operanti nel Regno Unito, ha risposto alle dichiarazioni del Commissario Michel Barnier, esprimendo il proprio disaccordo rispetto alla possibilità di estendere l’obbligo di divulgazione delle informazioni sulle imposte pagate “Paese per Paese”.

Secondo la suindicata organizzazione, l’imposizione di un tale onere, anziché incrementare il livello di trasparenza, potrebbe ridurre il grado di comprensione delle problematiche fiscali da parte dell’opinione pubblica, rendendo disponibile un’elevata quantità di dati senza, però, illustrare il corrispondente contesto di riferimento.

Secondo la CBI, inoltre, i costi di adeguamento ai citati standard da parte delle imprese sarebbero talmente elevati da influire negativamente sulla crescita economica dei Paesi coinvolti.

**BUSINESSEUROPE**, la principale organizzazione rappresentativa delle imprese a livello europeo, ha manifestato un analogo punto di vista nei due seguenti documenti:

- la lettera indirizzata al Commissario europeo per la fiscalità e l’unione doganale Algirdas Šemeta, del 23 giugno 2013, nella quale vengono sottolineati i possibili rischi in termini di incertezza, di ambiguità, nonché di interferenza nel “corporate management” delle imprese coinvolte, derivanti da un’intensificazione degli obblighi relativi al reporting in ambito fiscale. Il documento evidenzia pertanto la necessità di elaborare, in sede UE, un’adeguata analisi dell’opportunità di estendere gli obblighi di “country-by-country reporting”, al fine di valutarne gli effetti in termini di tax compliance;

- il position paper del 5 luglio 2013 sul tema della “disclosure of non financial information”, nel quale **BUSINESSEUROPE** ribadisce che - in considerazione del fatto che la fiscalità internazionale rappresenta un

settore complesso e fondato su principi e standard condivisi da tutti gli Stati - è necessario effettuare ulteriori analisi prima di introdurre nuovi obblighi o di rafforzare quelli esistenti. Il position paper ricorda inoltre che la trasmissione di una quantità troppo elevata di informazioni potrebbe risultare critica per gli investitori: le informazioni più rilevanti potrebbero non essere prese in considerazione, frustrando così la realizzazione degli obiettivi dell'UE in termini di incremento della trasparenza in materia fiscale.

*Copyright © - Riproduzione riservata*